OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: ROMANO)

Roma, 16 marzo 2016

Sull'atto del Governo:
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (n. 269)

La 14ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;

considerato che la direttiva 2014/28/UE introduce una disciplina più articolata e dettagliata in materia di messa a disposizione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, dovendo tener conto degli ulteriori atti di normazione europea intervenuti *medio tempore*. In particolare, sono intervenuti il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai Paesi terzi, nonché la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. La direttiva oggetto di recepimento ha disposto, inoltre, la rifusione della direttiva 1993/15/CEE, dedicata alla medesima materia e recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7. In tale ottica, lo schema di decreto – anche sulla base della diversa struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente direttiva del 1993 – dispone l'abrogazione del citato decreto legislativo n. 7 del 1997, riprendendone e ampliandone i contenuti;

ricordato come la direttiva 2014/28/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito proprio dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE. Il pacchetto di provvedimenti di adeguamento, pubblicati il 29 marzo 2014 (G.U.U.E), riguarda i seguenti prodotti: gli esplosivi per uso civile (gli articoli pirotecnici), di cui alla direttiva 2014/28/UE in esame; i recipienti semplici a pressione, direttiva 2014/29/UE; la compatibilità elettromagnetica, direttiva 2014/30/UE; gli strumenti di misura, direttiva 2014/32/UE come modificata dalla direttiva 2015/13/UE; i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva,

---

Al Presidente
della 1ª Commissione permanente
S E D E

direttiva 2014/34/UE; il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, direttiva 2014/35/UE. La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque, mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da Paesi terzi;

rilevato che lo schema in esame dà attuazione alla delega recata all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, n. 15, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014), secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

rilevato altresì che lo schema di decreto legislativo consta di 42 articoli, contenuti in sette Capi, rispettivamente: il Capo I (Disposizioni generali) articoli dall'1 al 3; il Capo II (Obblighi degli operatori economici) articoli dal 4 al 9; il Capo III (Disposizioni di sicurezza) articoli dal 10 al 17; il Capo IV (Conformità dell'esplosivo) articoli dal 18 al 22; il Capo V (Notifica degli organismi di valutazione della conformità) articoli dal 23 al 31; il Capo VI (Sorveglianza del mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) articoli dal 32 al n. 36 e infine il Capo VII (Disposizioni transitorie e finali) articoli dal 37 al 42. Esso contiene, infine, cinque allegati tecnici, di cui i primi quattro mutuati direttamente dalla direttiva comunitaria di riferimento;

ricordato come l'articolo 52 della direttiva prescriva l'adozione, e pubblicazione, delle disposizioni di recepimento della stessa entro il 19 aprile 2016,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 23 dello schema, attuativo degli articoli 31 e 32 della direttiva, appare opportuno chiarire con quali misure viene recepito nell'ordinamento interno quanto disposto dall'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva, che disciplina i documenti che devono accompagnare la domanda di notifica;

nello schema, come richiesto dall'articolo 52, paragrafo 1, comma 3, della direttiva, andrebbe indicato che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva 93/15/CEE si intendono fatti alla direttiva 2014/28/UE.

Lucio Romano